m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0063001.19-04-2023



Regione Siciliana Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

www.regione.sicilia.it/beniculturali Indirizzo di Posta Certificata: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

S17 Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa

Piazza Libertà n. 2 - 97100 RAGUSA tel. 0932\249411-622150 – fax 0932-623044 soprirg@regione.sicilia.it www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprirg Soprintendente dott Antonino De Marco Partita Iva 02711070827 Codice Fiscale 80012000826

Ufficio del Soprintendente

tel. 0932 - 249438 fax 0932-623044

tel. 0932-249439

e-mail:<u>soprirg.uo4@regione.sicilia.it</u> Soprintendente: dott. Antonino De Marco

Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota

Ragusa

Prot. n. 2125

del 49/04/2023

Allegati n.

Oggetto: [ID_VIP: 8365] Procedimento di VAS del Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2023.

Autorità proponente/Procedente: TERNA S.p.A.

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi dell'art.13, c.5 e dell'art.14 del D.Lgs. n. 152/2006

Trasmessa tramite PE.C.

Al Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS VA@pec.mite.gov.it

Terna S.p.A. autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

Con riferimento alla nota di codesta Direzione assunta al protocollo generale di questa Soprintendenza con prot. n.1625 del 24/03/2023, con la quale Terna S.p.A., in attuazione della Direttiva 2001/42/CE e nell'ambito della procedura di VAS trasmette all'autorità competente (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), per la pubblicazione sul sito istituzionale, e agli altri soggetti competenti in materia ambientale (SCA) il Rapporto Preliminare 2023 della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Considerato che la VAS consiste in un processo di valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi destinati a fornire il quadro di riferimento di attività che si svolgono sul territorio che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul paesaggio soprattutto.

Preso atto che il Rapporto Preliminare individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali, anche, in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attestate sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Considerato che il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di trasmissione nazionale si propone come il principale documento programmatico di riferimento per il settore elettrico nazionale, puntando a fornire una visione prospettica il più possibile chiara e completa degli scenari e delle linee di sviluppo prioritarie, coerentemente con le politiche energetiche e le strategie di sviluppo definite in ambito europeo e nazionale, rappresentando il riferimento per:

- Sviluppare una traiettoria per l'adempimento dei target energetici nazionali ed europei;
- Definire le strategie di sviluppo delle infrastrutture di rete;
- Testare e valutare i requisiti di sicurezza, adeguatezza e flessibilità del Sistema Elettrico;

Considerato che ai sensi: dell'art. 13, c. 1 del TLA "Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e

Responsab	oile procedir	mento	Il Soprintendente				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa		
Stanza	51	Piano	2°	Tel.	0932-249438-439	Durata procedimento	Sec.legge	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: dott. Antonino De Marco									
Stanza	15	Piano	_Terra_	Tel.	0932-249457	Orario e giorni ricevimento	Tutti i giorni dalle s	9 alle 13. Mercoledì anche dalle 15 alle 18,30.	

programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale [...]".

Visto il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

Tenuto conto, tra l'altro, che il processo di elaborazione del "Piano di Sviluppo 2023" si orienta verso la pianificazione di nuovi interventi che consentiranno di conseguire valori superiori di NTC (*net transfer capacity*) per abilitare la transizione ecologica, rispetto ai precedenti PdS, in modo da ottenere quindi una maggiore capacità di trasporto con ulteriore efficienza sui costi di investimento rispetto al passato. Nello stesso tempo, adotta nuovi *driver* di pianificazione, che prevedono la possibilità di convertire linee AC in DC, il riutilizzo di asset esistenti o previsionali, inclusa la possibilità di valutare le potenzialità di utilizzo di aree poste in siti di centrali elettriche dismesse o in dismissione, prospettando l'utilizzo di soluzioni tecniche di elevata innovazione per la Rete Italiana. ed individua le macroaree interessate dalla principale dorsale da sud versi Nord coprendo per intero anche il territorio siciliano con la "Macroarea Sicilia";

Tenuto conto delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A n. 6080 del 21/05/1999, e l'atto di indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n. 5820 del 08/05/2002, che articolano il territorio della Regione Siciliana in ambiti territoriali che definiscono obiettivi generali, da attuare con il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti:

- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e criticità:

- valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;

- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale; sia per le attuali che per le future generazioni; **Visto** il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

Visti i DD.AA. 05/04/2016 e 03/10/2018 di Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti pubblicati rispettivamente sui Supplementi Ordinari alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n.20 del 13/04/2016 e n.44 del 12/10/2018;

Considerato che il piano paesaggistico per il perseguimento degli obiettivi promuove forme di sviluppo sostenibile volte a conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale; conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale. seminaturale e forestale;

Viste le norme di attuazione del piano paesaggistico ed in particolare l'art. 20 "Articolazione delle norme", che sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, azioni e dinamiche definisce sia le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dallo stesso piano paesaggistico, sia le aree in cui il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre in tutti processi di trasformazione del territorio in quanto beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice dei Beni Culturali;

Visto il D.A. n.063/GAB del 12/06/2019 pubblicato sulla G.U.R.S. del 28/06/2019 parte I n. 30 con la quale vengono integrate le norme per componenti dei Piani Paesaggistici approvati ricadenti nelle provincie di Caltanissetta, Messina, Ragusa e Siracusa che ulteriormente prescrive: "[...] "All'interno delle aree di cui all'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua, individuate nel successivo Titolo III con livello di tutela 1 e 2, non sono consentiti interventi edificatori e nuove previsioni urbanistiche in assenza di autorizzazione del Genio Civile competente per l'assetto idrogeologico sulla base delle indicazione contenute nel P.A.I. dei territori interessati. Su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio"

Tutto ciò richiamato e premesso, visto il livello di approfondimento dell'attuale Piano di Sviluppo che non consente l'espressione di un parere, questa Soprintendenza, affinchè lo stesso Piano di Sviluppo per l'annualità 2023 possa indirizzare azioni e misure sostenibili sotto il profilo della tutela architettonica, paesaggistica ed archeologica, ritiene opportuno fornire le seguenti osservazioni e valutazioni.

Si condividono i principi innovativi che Terna S.p.A. ha già delineato; tuttavia il PdS dovrà tenere conto, come riferimento prioritario, delle prescrizioni e degli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, con particolare attenzione a quanto novellato, anche, dall'art. 40: che definisce i progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio tra i quali gli "impianti per fa produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici". "Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio. Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree

ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa. Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica. Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente apportate dalla viabilità di accesso".

Non sono da considerarsi interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico ambientale o della singola risorsa. Le opere pubbliche che si configurino come interventi di manutenzione, adeguamento, ammodernamento di opere esistenti, nonché quelle che rivestano precipuo e documentato interesse per la pubblica incolumità ed il presidio idrogeologico, fatto salvo quanto precede, saranno soggette a valutazione di compatibilità paesaggistico ambientale e saranno soggette ad approvazione ai sensi dell'art.152 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. indipendentemente dalla loro inclusione all'interno delle aree di cui all'art.20 delle norme di attuazione.

Nello specifico della tutela paesaggistica tali interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. I 34 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali, dovranno essere accompagnati dello studio di compatibilità paesaggistico ambientale e dalla relazione paesaggistica prevista dal Decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28/07/2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20/04/2007

Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Ragusa, dove l' intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art.152 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.

Per quanto concerne in generale alla **Tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico**, in considerazione del fatto che il territorio non è omogeneo, forma e grandezza dell'area di studio riferite alle azioni operative dovrebbero variare a seconda della posizione e della morfologia del territorio, soprattutto per quanto riguarda la problematica della visibilità delle opere da strade e edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento. In generale sarà da privilegiare la scelta localizzativa deve tenere conto inoltre della fattibilità delle opere di mitigazione e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata, fermo restando che in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato. Si ritiene che la vera importante opera di mitigazione non consista tanto nella compensazione o mitigazione finalizzata a un mascheramento a posteriori dell'intervento, ma nel corretto inserimento paesaggistico in coerenza con le caratteristiche degli ambiti territoriali interessati. Sono quindi da evitare interventi in prossimità o in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e interventi che interferiscano con ambiti urbani storicizzati. Si ritiene positiva la scelta di riutilizzare ove possibile infrastrutture esistenti.

Per quanto concerne in generale alla **Tutela del patrimonio archeologico**, si ricorda che il Piano e tutte le attività dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela diretta e/o indiretta, sia ai sensi dell'art. 142, lett. "m", sia ai sensi dell'art.10, 13 e 45 del D. Lgs. 42/2004 e del vigente Piano Paesaggistico più volte richiamato le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG) e/o da eventuali altre carte archeologiche a prescindere realizzate, nonché, ai sensi della normativa vigente (di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, dovrà prevedere la redazione di un documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) da allegare al progetto, già in fase preliminare.

Per quanto sopra si ritiene opportuno nelle successive fasi di progettazione acquisire analisi di maggiore dettaglio con approfondimenti sulla base di valutazioni derivanti dal piano paesaggistico della provincia di Ragusa e dalle valutazioni delle carte del potenziale archeologico da elaborare ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 50/2016.

il Soprintendente (dott. Antonwo De Marco)